

COMUNE DI GORNO	
25 NOV 2020	
PROT. 0006824	CAT. IV
FASC. _____	CL. 2

COMUNE DI GORNO
Provincia di BERGAMO

Oggetto: Parere n.35 del 25/11/2020 sulla salvaguardia degli equilibri e assestamento generale BILANCIO 2020-2022.

L'Organo di revisione costituito dal dott. Barcella Giampaolo, in data 25/11/2020, prende in esame la relazione del responsabile del settore finanziario in merito alla verifica dell'equilibrio finanziario del bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n.267/2000.

A tale proposito,

Premesso

- che In data 02/03/2020 con delibera n.11 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022;.
- che In data 27/05/2020 con delibera n.18 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019.

Dopo l'approvazione del Bilancio, il Consiglio Comunale ha approvato otto variazioni di bilancio 2020

Considerato

- che i residui al 1° Gennaio 2020 sono stati ripresi dal rendiconto 2019 in seguito al riaccertamento ordinario con delibera G.C. n.26 del 27/03/2020;

Visto

- l'equilibrio della gestione di competenza (corrente e in conto capitale);
- l'equilibrio della gestione di cassa;
- che lo stanziamento in bilancio dell' FCDE è adeguato ai rischi di inesigibilità e quindi congruo e non necessita di ulteriori stanziamenti;
- che non risultano debiti fuori bilancio;
- che per quanto riguarda le spese di personale risulta rispettato il limite di riduzione della spesa rispetto alla media del triennio 2011/2013;
- che i risultati di esercizio delle società partecipate risultano con utili;

Verificato

- che l'andamento dei lavori pubblici finanziati risulta in linea con i programmi preventivati;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente, tuttavia **l'art. 54 del D.L. 14/08/2020 n.104 ha previsto come nuovo termine 30/11/2020:***

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

*L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;*
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;*
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;*
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;*
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.*

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;

- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica.

Il Revisore, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio.

Il Revisore, prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:


- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 25/11/2020;

- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2020/2022;
esprime **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

GORNO, 25/11/2020

IL REVISORE UNICO

Dott. Giampaolo Barcella

Handwritten signature of Giampaolo Barcella in black ink, written in a cursive style.